

L'autofattura-denuncia ha le ore contate

L'autofattura-denuncia ha le ore contate. Dal 1° settembre va in soffitta lo storico meccanismo che l'acquirente di beni e servizi deve attivare nel caso in cui non abbia ricevuto dal fornitore una regolare fattura: per evitare la sanzione, non sarà più necessario emettere un documento sostitutivo o integrativo accompagnata dal pagamento dell'imposta, ma basterà segnalare il fatto all'Agenzia delle entrate. Lo si deve alla sostituzione del comma 8 dell'art. 6 del dlgs 471/1997 ad opera del dlgs 87/2024. A cambiare pure il timing dell'adempimento, donde un possibile corto circuito nella fase transitoria. Secondo il vigente comma 8, il soggetto passivo che, avendo acquistato beni o servizi nell'esercizio dell'attività, non riceve la fattura entro quattro mesi dall'effettuazione dell'operazione, è punito con la sanzione del 100% dell'Iva, con un minimo di 250 €, qualora non provveda a regolarizzare l'operazione entro i successivi 30 giorni trasmettendo alle Entrate un documento con le indicazioni prescritte dall'art. 21 del dpr 633/1972 (la c.d. autofattura) e versando l'eventuale Iva dovuta; se ha ricevuto una fattura irregolare, deve emettere, entro trenta giorni dalla registrazione della stessa, un documento integrativo e pagare l'eventuale maggiore imposta. Il nuovo testo della norma prevede a carico del cessionario/committente che abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, la più mite sanzione del 70% dell'imposta, con il minimo di 250 €, qualora "non provveda a comunicare l'omissione o l'irregolarità all'Agenzia delle entrate, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla medesima, entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o è stata emessa la fattura irregolare." All'acquirente, quindi, non è più fatto obbligo di regolarizzare l'inadempimento del fornitore versando l'imposta, ma semplicemente di segnalare il fatto all'Agenzia, nei modi che essa individuerà, entro 90 giorni dalla violazione di omessa o irregolare fatturazione (commessa, ovviamente, dalla controparte). La nuova norma, inoltre, esclude che il cessionario/committente debba controllare e sindacare le valutazioni giuridiche dell'emittente della fattura, riferite ai titoli di non imponibilità, esenzione o esclusione dall'Iva "derivati da un requisito sog-

gettivo del predetto emittente non direttamente verificabile".

Problemi transitori. *In deroga al principio di retroattività della legge più favorevole, la nuova versione della norma si applicherà alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Si è detto (ItaliaOggi del 28/5/2024) che questa decorrenza pone, nel caso in esame, un problema di diritto transitorio, non essendo stata modificata soltanto la sanzione, ma elementi strutturali della fattispecie. Va ricordato che, come precisato anche nella circolare finanze n. 23/1999, la violazione di omessa regolarizzazione "non si realizza nello stesso istante in cui si perfeziona quella del cedente o prestatore ma nel momento successivo in cui siano inutilmente scaduti i termini prescritti dalla legge perché il cessionario o committente (operatore economico) provveda a regolarizzare l'operazione." Pertanto, mentre secondo la precedente norma il cessionario/committente che non regolarizza l'operazione irregolarmente fatturata dalla controparte commette la violazione dopo il decorso di trenta giorni dal quarto mese successivo all'effettuazione dell'operazione (approssimativamente, 150 giorni), secondo il nuovo testo commette la violazione dopo 90 giorni dall'operazione. Quindi, se al 31 agosto 2024:*

a) risulta decorso il vecchio termine di 150 gg (e, a fortiori, il nuovo termine di 90 gg), la violazione è già stata commessa ed è sanzionabile secondo la precedente disciplina;

b) non è ancora spirato il "nuovo" termine di 90 gg., l'eventuale violazione, commessa dopo, ricade nella nuova disciplina (ma sorgono evidenti difficoltà nel caso in cui il termine scada nei primi giorni di settembre)

c) risulta ancora in corso il vecchio termine di 150 gg, ma è spirato il "nuovo" termine, il trasgressore parrebbe inevitabilmente punibile (anche nel caso in cui, non essendo trascorsi quattro mesi dall'operazione, non avrebbe potuto dar seguito alla regolarizzazione). Una situazione inaccettabile, per la quale occorre una soluzione, necessariamente creativa; per esempio, considerare quale scadenza per l'adempimento il vecchio termine di 150 gg., o meglio ancora, in quanto si eviterebbero anche le difficoltà sub b), assumere il 1° settembre 2024 quale decorrenza del nuovo termine di 90 gg.

Franco Ricca

© Riproduzione riservata

